### Cassazione civile sez. I, 27/05/2022, n.17230

#### **FATTI DI CAUSA**

- 1. Alla luce del contenuto degli scritti difensivi delle parti (anche riproduttivi dei contenuti degli atti e documenti acquisiti al giudizio di merito), sono fra costoro incontroversi i seguenti fatti: il (OMISSIS) i coniugi M.M. e P.G. comperarono, in comunione, la proprietà di immobile sito in (OMISSIS); il (OMISSIS) venne fra tali coniugi perfezionato accordo di separazione personale, omologato dal Tribunale di Firenze, con cui, per quanto qui interessa, M. cedette alla moglie la quota ideale di proprietà di tale immobile, pari alla metà dellâ??intero, di cui egli era titolare; il 17 luglio 2014 il Tribunale di Firenze dichiarÃ<sup>2</sup> il fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e, in estensione, di M.M. in quanto socio accomandatario; lâ??accordo di separazione personale sopra indicato venne trascritto solo il 26 agosto 2014; P. adì il Tribunale di Firenze per far accertare il proprio diritto di proprietA esclusiva della??immobile per effetto della??accordo di separazione â??o comunqueâ?• per effetto di intervenuta usucapione; la curatela del fallimento resistette a tali domande deducendo che la??accordo di separazione personale non era opponibile alla massa dei creditori del fallito M. in quanto trascritto successivamente alla pronuncia del suo fallimento e che la domanda di acquisto della proprietA della??immobile per effetto di usucapione era inammissibile perché lâ??accordo di separazione personale era valido titolo per lâ??acquisto della proprietà della quota ideale di proprietà del fallito; il Tribunale di Firenze rigettò le domande di P..
- 2. Adita da P., la Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa il 16 giugno 2017, in riforma della sentenza di primo grado: accertò che P. era proprietaria esclusiva dellâ??immobile per effetto di usucapione ventennale anche nei confronti del fallimento di M.; condannò la curatela del fallimento a rimborsare allâ??appellante le spese del giudizio di primo grado e di quello di appello nella misura nella sentenza stessa liquidata.
- 2.1 La motivazione di tale decisione può essere così riassunta: lâ??appellante possedeva in esclusiva il bene fin dal 1993; tale possesso esclusivo era da lei esercitato uti domina, â??in quanto deve presumersi conforme al contenuto del titolo derivativo costituito dalle condizioni della separazione omologataâ?•; la proprietà Ã" diritto dal contenuto autodeterminato, con la conseguenza che la deduzione del suo acquisto a titolo originario â??non si pone in contraddizione con lâ??acquisto a titolo derivativoâ?• e che sono â??irrilevantiâ?• i modi di acquisto di tale diritto; lâ??avvenuta dichiarazione di fallimento del disponente M. non costituisce fatto idoneo a interrompere il possesso ad usucapionem dellâ??appellante.
  - 3. La curatela del fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e del socio illimitatamente responsabile M.M. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente tre motivi di impugnazione, assistiti da memoria.

- 4. La Signora P. resiste con controricorso.
- 5. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto il rigetto del ricorso.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

- 1. Con il primo, complesso, motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata Ã" caratterizzata da violazione degli artt. 99,112 e 115 c.p.c., dellâ??art. 1158 c.c., nonché da â??erronea motivazione in relazione allâ??art. 360, n. 5, rispetto allâ??applicazione della L. Fall., art. 45, per avere la Corte di Appello trascurato le conseguenze giuridiche decisive della problematica relativa allâ??inefficacia rispetto ai creditori delle formalità eseguite successivamente alla sentenza di dichiarazione di fallimento�, in quanto: a) P. appellò la sentenza di primo grado chiedendo in primo luogo lâ??accertamento della quota ideale di proprietÃ, pari alla metà dellâ??intero, dellâ??immobile sopra indicato e, solo in via subordinata, lâ??accertamento del suo diritto di proprietà dello stesso immobile per usucapione, con la conseguenza che il mancato rispetto da parte del giudice di appello della sequenza delle domande proposte comporta violazione della??art. 112 c.p.c.; b) il presupposto per lâ??acquisto della proprietà di bene per usucapione (art. 1158 c.c.)Ã" costituito dal non essere il possessore di buona fede proprietario del bene medesimo, mentre P. era già proprietaria dellâ??immobile per effetto dellâ??acquisto a titolo derivativo costituito dalla compravendita del (OMISSIS) e dal valido accordo di separazione personale fra coniugi del (OMISSIS), con la conseguenza che essa non poteva acquistare per usucapione la proprietA dellâ??immobile, anche perchA© lâ??acquisto, a titolo derivativo, della proprietA di bene non comporta anche, in presenza di titolo valido, lâ??acquisto del relativo possesso; c) â??lâ??esistenza e la validità del titolo derivativo, per effetto delle norme della??art. 2644 c.c. e L. Fall., art. 45, esclude ogni ipotesi di acquisto a titolo originario? , con la conseguenza che la sentenza di appello ha ignorato la questione relativa allâ??inefficacia nei confronti dei creditori del fallito della trascrizione della??accordo di separazione in quanto eseguita dopo la dichiarazione di fallimento e, da un lato, â??non si possono sanare con lâ??usucapione le conseguenze della mancata trascrizione di un atto valido, che sia in sé incapace di produrre effetti verso i terzi, in quanto la sua trascrizione Ã" intervenuta dopo la genesi di un vincolo di indisponibilità del bene oggetto dellâ??atto validoâ?• e, dallâ??altro, â??non si può applicare lâ??istituto dellâ??usucapione, nel momento in cui il fatto genetico affermato dallâ??attore posto come fatto costitutivo del suo diritto, sia un titolo derivativoâ?•.
- 2. Il motivo pone due questioni: la prima, di natura solo processuale, riguarda la pronuncia giudiziale su domanda che si assume essere stata proposta in via subordinata (nella specie, acquisto della proprietà di bene immobile per usucapione) senza il preventivo esame di quella che si afferma essere stata avanzata in via principale (nella specie, acquisto di quota

ideale, pari alla metà dellâ??intero, di proprietà dello stesso bene per effetto di accordo di separazione consensuale intervenuto prima della dichiarazione di fallimento del disponente ma trascritto dopo tale evento); la seconda, anche di diritto sostanziale, attiene alla compatibilità fra domanda di accertamento di proprietà di bene per effetto di acquisto a titolo derivativo e domanda di accertamento dello stesso diritto per effetto di usucapione e alla refluenza sul regime proprietario del bene del precetto di cui alla L. Fall., art. 45.

2.1 La prima censura Ã" manifestamente infondata perché sostanzialmente priva di oggetto.

Essa infatti ha il suo esclusivo presupposto nel, dedotto, vincolo di subordinazione fra le due domande di accertamento in discorso a esse impresso da P. con lâ??atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Così però non eâ??.

Risulta infatti dal contenuto delle conclusioni della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, riprodotte nel ricorso (pag. 3), che P. chiese â??accogliere la domanda attrice e per gli effetti: accertare il diritto di piena proprietĂ o comunque lâ??intervenuta usucapione del medesimo in favore dellâ??attriceâ?• dellâ??immobile in questione.

Le due domande di accertamento di proprietÃ, rispettivamente fondate su acquisti a titolo derivativo (compravendita e assegnazione in sede di separazione consensuale) o a titolo originario (usucapione) furono chiaramente proposte come del resto dedotto in questa sede dalla controricorrente â?? in via fra loro alternativa; sì che costituisce un fuor dâ??opera lâ??affermazione della curatela ricorrente di violazione da parte del giudice di appello dellâ??art. 112 c.p.c..

# 2.2 La seconda censura Ã" infondata.

Su di essa la sentenza impugnata ha dato specifica risposta, affermando la compatibilit $\tilde{A}$  fra le due domande di accertamento sul rilievo del contenuto autodeterminato del diritto di propriet $\tilde{A}$  che ne costituisce lâ??oggetto e concludendo per lâ??avvenuto acquisto di tale diritto per effetto di usucapione ventennale avveratasi prima della dichiarazione di fallimento del disponente;  $\cos \tilde{A} \neg$ , implicitamente, affermando la non sussistenza del presupposto di applicabilit $\tilde{A}$  della citata disposizione della legge fallimentare.

Eâ?? in primo luogo da premettere la proponibilità della domanda di acquisto della proprietà immobiliare per usucapione nei confronti della curatela del fallimento, atteso il carattere di acquisto a titolo originario che, con essa, si intende far verificare; a ciò non risultando di ostacolo L. Fall., artt. 42 e 45, in quanto la prima di tali disposizioni, limitandosi a porre il vincolo di indisponibilità sui beni del fallito â?? con equiparazione del fallimento al pignoramento â?? non può essere riferita a fatti acquisitivi di diritti reali tipici (che si assumono)

già compiuti e produttivi di effetti in capo al fallito, mente, mentre la seconda, a sua volta, avendo riguardo espressamente â?? in applicazione della stessa regola posta, per lâ??esecuzione individuale, dallâ??art. 2914 c.c. â?? alle condizioni di opponibilitÃ, al fallimento, di atti, Ã" del tutto estranea allâ??ipotesi in esame, non essendo configurabile, a carico di chi agisca per conseguire lâ??accertamento dellâ??usucapione, alcun onere di pubblicitÃ, posto che lâ??art. 2651 c.c., si limita a disporre al riguardo una forma di â??trascrizioneâ?• (della sentenza e non anche della domanda) la quale Ã" priva di effetti sostanziali e limitata a rendere più efficiente il sistema pubblicitario (in questo senso, cfr. Cass. n. 13184 del 1999; cfr. anche, in motivazione, Cass. n. 17605 del 2015).

Costituisce, poi, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimitÃ, quello secondo cui la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti â??autodeterminatiâ?•, individuati, cioÃ", sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma lâ??oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo â?? contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. â?? che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, dunque, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 22591 del 2020; Cass. n. 23565 del 2019; Cass. n. 22598 del 2010; Cass. n. 3192 del 2003; Cass. n. 18370 del 2002; Cass. n. 5894 del 2001; Cass. n. 11521 del 1999; Cass. n. 1682 del 1991; Cass. n. 4354 del 1980).

Eâ?? poi vero che la norma recata dallâ??art. 1143 c.c. (secondo cui quando il possessore attuale vanti un titolo a fondamento del suo possesso si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo), Ã" ispirata alla considerazione che normalmente lâ??acquisto della proprietà o di un diritto reale in base ad un titolo comporta anche lâ??acquisto del possesso, tal ché non Ã" dettata per lâ??usucapione ventennale (come quella di specie) perché in relazione a questo istituto la sussistenza del titolo a fondamento del possesso non avrebbe alcun significato, non avendo il possessore munito di titolo concretamente idoneo (e, quindi, valido) alcuna necessità di invocare lâ??usucapione ai fini della prova del dominio o di altro diritto reale. (in questo senso, cfr.: Cass. n. 19501 del 2015; Cass. n. 1899 del 2011; Cass. n. 9134 del 1993).

Eâ?? però altrettanto vero che in determinate circostanze, come quella di specie (in cui vi è titolo valido astrattamente inopponibile alla massa dei creditori del disponente fallito), il titolo ben può rilevare, facendo presumere che il possesso necessario allâ??usucapione ventennale abbia avuto inizio alla data del titolo inopponibile alla curatela del fallimento (arg. da Cass. n. 17605 del 2015 che cassò la sentenza di appello in quanto non aveva ammesso la prova per testimoni relativa alla usucapione formulata da soggetto munito di titolo di acquisto della proprietà di immobile non opponibile alla massa dei creditori dellâ??alienante fallito perché non trascritto prima della dichiarazione di fallimento).

Eâ?? dunque condivisibile lâ??affermazione del Pubblico Ministero, secondo cui lâ??inopponibilità del titolo alla massa dei creditori del fallito â??non esclude il valore iniziale (e nei confronti di tutti quelli che potenzialmente subiscono gli effetti dellâ??usucapione: compreso il curatore del fallimento dellâ??alienante) che lo stesso di per sé ha quale mero fatto storico che dimostra (salvo prova contraria) la data di inizio del possesso da parte dellâ??acquirenteâ?•.

E ci $\tilde{A}^2$ , senza considerare che la curatela ricorrente non ha specificamente censurato lâ??affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il possesso della Signora P. uti domina (anche della quota ideale di cui il marito era titolare) durava da pi $\tilde{A}^1$  di venti anni (data di inizio: (OMISSIS)) prima della dichiarazione di fallimento (in estensione) del marito (17 luglio 2014)

- 3. Con il secondo motivo la sentenza Ã" dalla ricorrente ritenuta nulla, in relazione allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per assenza di pronuncia sullâ??appello incidentale proposto da essa ricorrente per la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui ebbe a dichiarare inammissibile la domanda, riconvenzionale, volta a ottenere la cancellazione della trascrizione, eseguita il 26 agosto 2014, del sopra richiamato accordo del 1993 di separazione consensuale fra i coniugi M. e P., omologato dal Tribunale di Firenze.
- 4. La censura Ã" inammissibile per mancanza di interesse a proporla, in quanto: il rigetto del primo motivo di ricorso determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte in cui contiene lâ??accertamento di avvenuto acquisto da parte della Signora P. della proprietà dellâ??immobile in discorso per usucapione; la L. Fall., art. 45, afferma lâ??inefficacia assoluta nei confronti dei creditori dellâ??imprenditore fallito delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi (fra le quali Ã" da ricomprendere, ai sensi dellâ??art. 2657 c.c., il verbale di separazione consensuale fra coniugi, contenente trasferimenti di proprietà di immobili o di diritti reali sugli stessi, omologato dal tribunale; in questo senso, cfr.: Cass. n. 10443 del 2019; Cass. n. 27409 del 2019; Cass. n. 4306 del 1997), sì che per conseguire tale effetto non Ã" punto necessario cancellare tali formalitÃ, la cui legittimità Ã" da valutare solo in riferimento alle norme di legge che rispettivamente le governano.
- 5. Infine, la ricorrente deduce (terzo motivo) che la sentenza ha erroneamente condannato essa curatela ala pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di quello di appello, in quanto, â??stante la mancanza di ogni liquidità in capo alla Curatela per essere essa ammessa a Gratuito Patrocinioâ?•, gli errori commessi â??in relazione al primo ed al secondo motivo di ricorsoâ?• debbono â??necessariamente comportare una revisione della pronuncia in ordine alle spese, con conseguente annullamento del capo relativo a tale condannaâ?•.
- 6. Premesso che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere dâ??ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente lâ??esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza

opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (giurisprudenza di legittimità costante; cfr. comunque, per tutte, Cass. n. 9064 del 2018), il motivo, per come (non linearmente) dedotto Ã" inammissibile, in quanto: sembra presupporre lâ??accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con conseguente non sussistenza di alcuna censura specifica relativa al capo della sentenza impugnata relativo alla decisione sulle spese processuali; lâ??ammissione della parte soccombente al patrocinio a spese dello Stato non interferisce punto sul contenuto precettivo della disciplina del codice di rito relativa alla ripartizione fra le parti delle spese processuali (il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 74, comma 2, non vale peraltro ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare allâ??altra parte, risultata vittoriosa; cfr., per tutte: Cass. n. 10053 del 2012; Cass. n. 8388 del 2017).

7. In conclusione: il ricorso deve essere rigettato; la curatela ricorrente, soccombente, deve essere condannata a rimborsare alla parte vittoriosa le spese da costei anticipate nel presente giudizio di legittimitA nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M.

lurispedia.it rigetta il ricorso; condanna la curatela ricorrente a rimborsare alla

controricorrente le spese anticipate nel presente giudizio, liquidate in Euro 200 per esborsi e in Euro 3.500 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e c.p.A. come per legge.

DÃ atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per lâ??impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 marzo 2021.

## Campi meta

**Massima :** Il titolo di acquisto della propriet $\tilde{A}$  trascritto dopo la dichiarazione di fallimento pu $\tilde{A}^2$  rilevare ai fini della prova di inizio del possesso ad usucapionem.

Supporto Alla Lettura: Lâ??usucapione Ã" un modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge. Lâ??istituto dellâ??usucapione, disciplinato dagli articoli 1158 e seguenti del codice civile, configura una delle ipotesi di acquisto di un diritto su beni mobili o immobili a titolo originario. Per il suo compimento infatti, a differenza degli acquisti a titolo derivativo, non necessita della collaborazione o del consenso di chi era in precedenza titolare del diritto usucapito. Per lâ??usucapione sono necessari i seguenti requisiti: â?¢ La prima Ã" lâ??â??animus possidendiâ?• cioÃ" la a volontà di possedere un bene come si fosse titolari del diritto di proprietà o dellâ??altro diritto corrispondente. â?¢ La seconda Ã" lâ??â??animus rem sibi habendiâ?• cioÃ" la volontà di tenere un bene esercitando i poteri corrispondenti a quelli del titolare del diritto reale. â?¢ La terza Ã" il â??corpus possessionisâ?•. Questo Ã" lo stato di fatto che si configura in modo tale da far apparire il possessore quale titolare del diritto reale corrispondente.